

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.F. DFLGU32C26A1870 – P.IVA 02070650581

00165 ROMA – VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 30

Roma, 01.02.2008

Al Sig. VICEPRESIDENTE
del Consiglio Nazionale
Ordine Assistenti Sociali
SEDE

Via e-mail info@cnoas.it

Oggetto: *Legge 08.11.2000 n. 328: “Realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”.*

Esteralizzazione Servizio Sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari.

Richiesta di parere circa i presupposti giuridici.

Mi viene richiesto di esprimere parere in ordine a un problema che può così riassumersi: *“Se è giuridicamente legittimo e quindi possibile l’affidamento a enti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali (quali Cooperative sociali e loro consorzi, Imprese sociali e loro consorzi, ditte, società, ecc.) della gestione delle prestazioni di Servizio Sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, sinteticamente indicato con l’espressione “Esteralizzazione”.*

Il problema è stato formalmente sollevato dall’Ordine della Regione Puglia in relazione alla pubblicazione della L.R. 10.07.2006 n. 19 *“Disciplina del sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere della donna e degli uomini in Puglia”* e del Regolamento n. 4 attuativo della Legge pubblicato in data 22.01.2007 che prevedono la concreta possibilità dell’affidamento a privati della gestione dei suddetti servizi.

Richiamato che l’interesse istituzionale a favorire i più deboli con l’adozione e l’esecuzione di provvedimenti di tutela del singolo e della famiglia costituisce interesse tipicamente pubblico, l’Ordine regionale della Puglia ha manifestato *“perplexità giuridiche e di opportunità”* sottolineando che l’esteralizzazione del Servizio Sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari e comporta risvolti negativi, principalmente:

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.F. DFLLGU32C26A1870 – P.IVA 02070650581

00165 ROMA – VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 30

- il pericolo di non uniformità del sistema del welfare regionale e preoccupazione per i risvolti a breve medio termine sulle risposte che potranno essere offerte ai cittadini che evidenziano un bisogno;

- la mancanza di interlocuzione diretta tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sostituita da una relazione variamente “filtrata” da altri soggetti con modalità di interesse privato e commerciale;

- la conseguente carenza di garanzie e di imparzialità rispetto alle problematiche che il Servizio ordinariamente affronta direttamente e/o in collaborazione con altre pubbliche istituzioni quali il Tribunale per i minorenni, le A.S.L., le Prefetture, ecc.

Rispondo nei termini seguenti.

Poiché il parere mi è stato richiesto limitatamente alla “*legittimità giuridica*” della esternalizzazione, ritengo necessario fare riferimento alla Legge 08.11.2000 n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”.

La Legge 328/00 stabilisce preliminarmente all’art. 1 le seguenti regole:

- “*la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.*” nell’ambito delle rispettive funzioni indicate ai successivi articoli 6., 8. e 9. della legge;

- “*gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” (comma 4.);

- “*alla gestione ed all’offerta dei servizi, provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concreta degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,*

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.F. DFLLGU32C26A1870 – P.IVA 02070650581

00165 ROMA – VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 30

organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, enti di patronato e altri soggetti privati”(comma 5.).

Il successivo art. 22 “*Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” stabilisce:

- al comma 1. che “*1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedisce sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”;*

- al comma 4. che le leggi regionali prevedono “*comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari ...*”, che pertanto assumono la rilevanza di servizi essenziali.

Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti principi insiti nello spirito della Legge 328/2000:

- la gestione e l’offerta dei servizi previsti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328/2000) compete ai soggetti pubblici e può essere, in linea generale, esternalizzata purché sia salvaguardato il coordinamento delle politiche e l’omogeneità delle prestazioni;

- la necessità di coordinamento delle politiche e di omogeneità delle prestazioni deve ritenersi inderogabile per i servizi che la legge 328/2000 qualifica come essenziali;

- la necessità di coordinamento delle politiche e di omogeneità delle prestazioni dei servizi essenziali può essere garantita solo con la gestione diretta degli stessi da parte dell’ente pubblico;

- pur in mancanza di specifica previsione, deve ritenersi non rispondente alle prescrizioni e alle finalità della Legge 328/2000 l’esternalizzazione di servizi essenziali quali il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari.

Resto a disposizione per ulteriori eventuali richieste.

Distinti saluti.

Avv. Luigi Di Filippo